

COMUNE DI CESSAPALOMBO

Contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO**

CIG – CUP

Importo contrattuale: euro comprensivo degli oneri per la sicurezza di euro

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ (_____) il giorno _____ (_____) del mese di _____ (_____) nella Residenza Municipale del Comune di Cessapalombo innanzi a me Dott. Paolo Cristiano, Segretario del Comune di Cessapalombo autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblico-amministrativa con modalità elettronica, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.n.267/2000, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune accordo tra le parti aventi i requisiti di legge e con il mio consenso, sono personalmente comparsi:

da una parte, il Cessapalombo nella persona di _____ nato a _____ il _____ che dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto del predetto Comune C.F./P. IVA: _____ in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, con i poteri di cui all'art. 107 d.lgs. n. 267/00 – di seguito, amministrazione / stazione appaltante;

dall'altra parte, l'operatore economico _____ - P.IVA _____, nella persona di _____ nato a _____ il _____ in qualità di Legale Rappresentante del predetto operatore economico con sede in _____ (_____) in _____ di seguito, "Affidatario";

Dell'identità personale delle parti, come sopra costituite, io Segretario comunale, mi sono personalmente accertato. Le parti hanno chiesto, previa dichiarazione di essere in possesso della piena capacità di agire, il mio ministero per la stipula del presente contratto, al quale premettono:

che con Determinazione n. _____ (R.G. _____) del _____ esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO per l'importo complessivo di euro _____ finanziato con:

-OCS n.6 del 30 dicembre 2021 per l'importo pari ad € _____

Premesso

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 con determinazione a contrattare n. _____ (R.G. _____) del _____ è stato avviato il procedimento per l'affidamento in appalto dei suddetti lavori con il sistema della procedura negoziata, mediante aggiudicazione con il criterio Minor Prezzo, con esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016;

- con determina del responsabile del servizio n. _____ (R.G. _____) del _____ i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all'operatore economico _____ per l'importo di € _____ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Il Comune di Cessapalombo appalta i lavori di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO all'operatore economico _____ che accetta senza riserva alcuna le seguenti prescrizioni contrattuali relative all'appalto dei lavori di cui in narrativa, come meglio descritti dal Capitolato speciale d'appalto e nel progetto esecutivo. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice Civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto esecutivo a base di gara.

Art. 2 – Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto è accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, facenti parte del progetto, approvato con Determina n. _____ (R.G. _____) del _____, esecutiva ai sensi di legge: capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari, piani di sicurezza previsti, il cronoprogramma. I suddetti documenti che sono depositati agli atti del procedimento, unitamente agli atti di approvazione sopra richiamati, s'intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati diversi da quelli sopra indicati.

Si precisa che il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, non materialmente allegati al presente atto, sono stati controfirmati dai contraenti e conservati dal Comune appaltante presso l'ufficio procedente all'appalto dei lavori di che trattasi.

Art. 3 – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad euro _____ comprensivo degli oneri previsti per la sicurezza pari a euro _____ oltre Iva come per legge.

Più in particolare detti oneri per la sicurezza, integrati nel superiore importo, non sono stati soggetti a ribasso d'asta ed ammontano ad euro _____ come risultanti dal quadro economico dell'intervento posto a base di gara.

Il contratto è stipulato a misura e/o corpo secondo le indicazioni del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 4 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura/ufficio territoriale della Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 5 – Disposizioni e norme regolatrici del contratto

L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento e dal Codice degli Appalti.
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, limitatamente agli articoli non abrogati;
- D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli Appalti.
- Regolamento del Codice dei contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli articoli non abrogati.

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- D.Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Codice dell'ambiente)
- D. Min. Svil. Ec. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di impianti all'interno degli edifici, con modifiche introdotte dal D.M. 19 maggio 2010.
- D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

L'appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Art. 6 – Documenti facenti parte del Contratto

Costituiscono parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

- a) - Il Capitolato Generale, per quanto applicabile e limitatamente alle parti vigenti;
- b) - Il Capitolato Speciale d'Appalto.
- c) - Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni.
- d) - L'Elenco dei prezzi unitari.
- e) - I Piani di sicurezza previsti dal Codice degli appalti.
- f) - Il cronoprogramma.
- g) - Le polizze di garanzia.

Conformemente alle disposizioni vigenti, i documenti sopraelencati possono non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché vengano conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'appaltatore nell'ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori.

Art. 7 – Valutazione dei Lavori a Misura ed a Corpo

Per i lavori del presente contratto fissati a misura, la contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

L' Elenco dei Prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, mediante la lista per l'offerta eventualmente corretta, è parte integrante del contratto.

L'importo del compenso a misura verrà corrisposto mediante pagamenti in acconto per stati di avanzamento successivi come previsti nel capitolato speciale di appalto.

Per i lavori del presente contratto fissati a corpo l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo

Per i lavori del presente contratto fissati a corpo, la contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'importo del compenso a corpo verrà corrisposto mediante pagamenti in acconto per stati di avanzamento successivi come previsti nel capitolato speciale di appalto.

Art. 8 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

L'appaltatore fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, nolo e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica l'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, il Comune di Cessapalombo può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dell'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi s'intendono definitivamente

accettati. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. dell'art.106, del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante, come indicato negli atti di gara potrà affidare alla ditta esecutrice anche ulteriori lavori analoghi così come già indicati nel Bando di Gara.

Art. 9 – Invariabilità del corrispettivo

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a), in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento valutato sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, solamente per l'eccedenza rispetto al 10 per cento del prezzo originario, e comunque in misura pari alla metà, alle seguenti condizioni:
 - a) non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
 - b) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'uno per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - c) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - d) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo, determinata sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà delle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente;
 - e) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
3. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio

2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.;

4. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
5. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dall'Amministrazione committente né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.
6. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 Gennaio 2022 convertito con Legge 28 Marzo 2022 n.25 c.d. "sostegni-ter", per i contratti relativi a lavori, in deroga all'articolo 106 comma 1 lett.a), quarto periodo, del D.Lgs. n.50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.
7. La compensazione di cui al comma 3 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
8. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà all'Amministrazione committente l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori dell'Amministrazione committente verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel

rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

9. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
10. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
11. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
12. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.
13. In relazione alla variazione dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicitazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
14. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
15. Per le finalità di cui al comma 3, si possono utilizzare:
 - a) le somme appositamente accantonate per imprevisti, somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'uno per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - b) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - c) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante

nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

- e) Fondi appositamente messi a disposizione dagli Enti competenti;

Art. 10 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 207 comma 1 del D.L. 34/2020 l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziato per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 11 – Pagamenti

All'appaltatore verranno corrisposte le rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute di legge, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore ad euro 100.000,00 Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, potrà essere derogato e l'appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione.

Per il pagamento a saldo si fa riferimento all'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto.

I pagamenti sono comunque subordinati all'esito positivo dell'acquisizione del DURC e delle altre verifiche previste di legge. I pagamenti di cui sopra non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

Resta inteso che l'appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Art. 12 – Ritardo dei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero LL.PP., di concerto con il Ministero

del Tesoro. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 13 – Consegna dei lavori – termini per l'inizio, l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori – sospensione dei termini

Ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale regolante l'appalto, il termine utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (diconsi giorni centoventi) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13, art. 32 del Codice, e dell'art. 8 del D.L. 76/2020 la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza. L'esecutore dovrà immediatamente dare inizio ai lavori.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio a quanto previsto dal Capitolato Speciale di appalto.

Art. 14 – Programma dei lavori

L'appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40, comma 1, del Regolamento, e dell'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, con il rispetto di quanto previsto dall'art. 17, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

Art. 15 – Ordine dei lavori

L'appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. Questa si riserva la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

Art. 16 – Sospensioni e Riprese dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che

l'hanno determinata. La sospensione potrà altresì essere ordinata, per motivi di pubblico interesse o di necessità dal Responsabile del procedimento.

Qualora la sospensione o le sospensioni (se più di una) si estendano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva dell'appalto, o comunque superiore a sei mesi complessivi, l'appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; ove tale scioglimento non sia accettato dall'Amministrazione, l'appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nel verbale di ripresa dei lavori sarà indicato, a cura del Direttore dei lavori, il nuovo termine contrattuale. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Art. 17 – Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille sul netto contrattuale.

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali previste. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

Secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, le penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo e il mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 32 del presente contratto non possono comunque superare il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale;

Art. 18 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune. Il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà del Comune di Cessapalombo di chiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27/12/56 n. 1423, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune di Cessapalombo, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In presenza del comportamento dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento il quale, a permanenza dell'inadempimento, delibera la risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme in materia.

Art. 20 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. qualora le transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione contrattuale siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a.

Art. 21 – Recesso dal contratto e valutazione del decimo

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 30 giorni, decorsi i quali il Comune di Cessapalombo prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Art. 22 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva e Garanzia responsabilità verso terzi

L'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art.103, del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti garanzie:

•

•

La cauzione definitiva di cui sopra, a garanzia dei lavori oggetto del presente atto; tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, il Comune di Cessapalombo avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amministrazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 150/2016, l'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 23 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo n. 81/08, e successive modificazioni e integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.

Art. 24 – Sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione suddetta, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 25 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto all'art. 45.

Art. 26 – Cessione del corrispettivo di appalto

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Cessapalombo a titolo di corrispettivo di appalto, può essere effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune di Cessapalombo.

Il Comune riconosce la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 27 – Controversie

1. Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.
2. Le riserve possono riguardare essenzialmente:
 - Richieste di maggiori somme rispetto a quanto emerge dalla contabilità dei lavori, derivanti o da mancata contabilizzazione o dall'applicazione di una voce di prezzo errata.
 - Richieste legate al manifestarsi di maggiori oneri conseguenti a fatti di forza maggiore;
 - Richieste di risarcimento per fatti illeciti della Stazione Appaltante;
3. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
4. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.
5. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
6. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
7. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate definitivamente.
8. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di sette giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
9. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 7 (sette) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
10. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
11. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
12. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico

dell'opera possa variare per un importo inferiore al 5% complessivo del valore del contratto il Direttore dei Lavori iscrive sul registro di contabilità le proprie motivate controdeduzioni nel termine di giorni 7 (sette) dall'esplicitazione della riserva dandone comunicazione al Responsabile del Procedimento. Qualora le riserve risultino confermate nel conto finale il Responsabile del Procedimento procede ai sensi del comma 13.

13. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso secondo quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve esplicitate, trasmettendo entro i successivi 15 giorni la propria relazione riservata.
14. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del valore quantificato e per quanto ritenuto ammissibile e non infondato attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve.
15. Ove non si proceda all'accordo bonario di cui al comma 13 la definizione della controversia tra l'impresa appaltatrice e la Stazione Appaltante è rimessa al Foro competente di Macerata. ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28 – Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto nella misura del 22%, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune di Cessapalombo.

Art. 29 – Direttiva antimafia

1. Ai fini del rispetto della normativa antimafia la Stazione Appaltante, procederà alle verifiche previste dal D.Lgs 159/2011.
2. Ove ne ricorrano i presupposti, il Comune di Cessapalombo, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Art. 30 – Clausola Anti Pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti del Comune di Cessapalombo;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Comune di Cessapalombo, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con questo Ente per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Cessapalombo, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Del che richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto su n. 15 facciate e fin qui quest'ultima escluse le sottoscrizioni, con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che, trovatolo conforme alle loro volontà, con me lo sottoscrivono.

Comune di Cessapalombo

F.to Il Comune - Responsabile dell'Area Tecnica - Ing. Michele Colocci

F.to La Ditta _____ – Legale Rappresentante _____

F.to Il Segretario Comunale – Ufficiale Rogante – Dott. Paolo Cristiano

(Firme apposte in forma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e s.m.i.)